



Ministero dell'Istruzione e del Merito

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San Benedetto Ullano – San Vincenzo la Costa

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTALTO U.-LATT. ROTA G-S.B.  
Prot. 0010117 del 14/09/2024  
V (Uscita)

Ai Docenti

Al personale ATA

Ai Genitori/Tutori degli alunni minori di 14 anni

All'Albo dell'Istituto

Al sito istituzionale

Loro Sedi

**Oggetto:** Uscita degli alunni minori di 14 anni al termine delle attività educative e didattiche

### LA DIRIGENTE SCOLASTICA

**VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** l'art. 10 del D. Lgs. n. 297/1994;

**VISTI** gli artt. 3, 4, e 8 del D.P.R. n. 279/1999;

**VISTO** il vigente CCNL Comparto Scuola;

**VISTI** gli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, disciplinanti la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori;

**VISTA** la Legge n. 184/1983;

**VISTO** l'art. 19 bis del D.L. n. 148/2017, convertito dalla Legge n. 172/2017;

**TENUTO CONTO** dell'orario di funzionamento dell'Istituto;

**CONSIDERATO** che ogni Istituto scolastico assume l'obbligo di vigilare sull'integrità psico-fisica, sulla sicurezza e sull'incolumità degli alunni per tutto il tempo in cui i minorenni sono affidati al personale scolastico, e quindi, fino al subentro dei genitori, degli esercenti la responsabilità genitoriale o delle persone da questi delegate;

**CONSIDERATO** che l'obbligo di vigilanza, pertanto, non si esaurisce con il suono della campanella che scandisce il termine delle attività educative e didattiche considerato che, in qualche modo, la scuola deve fare in modo che l'alunno sia affidato ad un adulto di riferimento anche solo per quanto riguarda la vigilanza "potenziale";

**CONSIDERATO** che il suddetto dovere di vigilanza grava non solo sul personale docente e ATA ma anche sul Dirigente scolastico che deve disciplinare, tramite gli opportuni provvedimenti organizzativi, le modalità di adempimento degli obblighi di vigilanza in questione,

### DISPONE

Il minore che esce da scuola deve essere affidato ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale o ad adulti da loro legalmente autorizzati tramite atto formale di delega depositato agli Atti d'Ufficio della scuola.





Ministero dell'Istruzione e del Merito

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San Benedetto Ullano – San Vincenzo la Costa

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, avendo considerato l'autonomia del minore, il suo grado di maturazione, la situazione ambientale, il tragitto, nell'impossibilità di poter provvedere personalmente o tramite delegati al ritiro del minore al termine delle attività educative e didattiche, possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita in autonomia da scuola dei propri figli.

La suddetta autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

L'autorizzazione deve essere resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.

L'autorizzazione deve essere resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico/privato, come anche del servizio di trasporto scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall'uscita dai locali scolastici al mezzo di trasporto e viceversa.

Pertanto, i signori genitori (gli esercenti la responsabilità genitoriale) degli alunni minori di 14 anni, che intendono richiedere l'uscita autonoma, nelle modalità sopra indicate, del minore al termine delle attività educative e didattiche devono presentare formale istanza, come da facsimile scaricabile dal sito della scuola [www.icmontaltouffugocentro.edu.it](http://www.icmontaltouffugocentro.edu.it), presso gli uffici di segreteria o tramite il coordinatore del Consiglio di classe.

Si precisa, altresì, che gli alunni privi di autorizzazione saranno riconsegnati esclusivamente ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale o ad un loro delegato. In caso di mancata presenza del genitore/dell'esercente la responsabilità genitoriale/del delegato all'uscita, si provvederà ad avvisare la famiglia dell'alunno e, qualora la permanenza a scuola dovesse protrarsi per oltre 30 minuti, sarà data comunicazione alle autorità competenti.

La Dirigente scolastica  
dott.ssa Adele Zinno

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

